



Passeggeri in gommone: chi paga se si fanno male?

Autore : Redazione

Data: 15/10/2019

Nel caso di caduta nel gommone va accertato, ai fini della responsabilità, cosa ha fatto il conducente per evitare il danno, non potendosi semplicemente dare la colpa ad un'onda anomala.

Un tuo amico è proprietario di un gommone a motore che porta in mare durante la bella stagione. Vi sali spesso a bordo per condividere le escursioni lungo il litorale. Nel



corso di una delle gite, sei caduto e hai sbattuto il ginocchio su una cassetta degli attrezzi in legno, posta sull'imbarcazione. Hai così riportato un trauma che ti ha costretto a indossare il tutore per tutta l'estate. Le tue ferie sono sfumate. Vuoi perciò sapere se c'è possibilità di avere un risarcimento. Ti chiedi, dunque, **chi paga se i passeggeri in gommone si fanno male?** Lo stesso interrogativo si può estendere a qualsiasi altro natante, quindi anche ai normali **motoscafi** e a tutte le imbarcazioni a motore soggette al codice della navigazione.

Sul punto, è intervenuta la Cassazione con una recente sentenza **[1]**. La Corte ha affrontato lo specifico caso di un ospite infortunatosi all'interno di un gommone che, a detta del proprietario del veicolo, era caduto a causa di un'onda anomala. Di qui il dubbio: l'infortunato è coperto dall'assicurazione obbligatoria o può chiedere il risarcimento al titolare dell'imbarcazione? Cosa succede quando il conducente non ha alcuna colpa per la caduta? Ecco alcuni chiarimenti.

Il motoscafo deve essere assicurato?

Gommoni, motoscafi e natanti a motore devono avere l'**assicurazione obbligatoria** a copertura dei danni procurati a terzi o agli stessi passeggeri, trasportati a titolo di amicizia, sull'imbarcazione.

Secondo la Cassazione, l'assicurazione è tenuta a **risarcire** i "**terzi trasportati**", ossia i passeggeri, anche quando tale eventualità non sia prevista dalla polizza nella configurazione minima stabilita per legge **[2]**.

Sul punto, valgono le stesse regole previste per gli **incidenti stradali**: non viene risarcito dall'assicurazione obbligatoria solo il conducente del veicolo responsabile del sinistro. Tutti gli altri soggetti (ossia: passeggeri e conducente non responsabile del sinistro) hanno, invece, diritto all'assicurazione obbligatoria e, quindi, all'indennizzo.

Quando è responsabile il conducente?

A seguito di una serie di interventi, la Cassazione è arrivata a formulare il seguente principio: quando si tratta di un trasporto dietro compenso (navigazione mercantile), vige il principio sancito dal codice della navigazione **[3]** secondo cui la responsabilità del vettore scatta solo in caso di **dolo** (malafede) o **colpa grave** del conducente o dei suoi dipendenti. Viceversa, nei casi in cui il trasporto **avvenga a titolo di amicizia**, quindi senza compenso, com'è tipico nel caso di **ospiti a bordo di un gommone**, vige la generale responsabilità del conducente per qualsiasi danno procurato a terzi **[4]**. Il che amplia notevolmente la possibilità di chiedere il risarcimento. Vigono,



quindi, gli stessi principi della responsabilità in tema di **assicurazione stradale** e di **tutela del danneggiato**, sia esso un “terzo” o un “ospite” a bordo dell'imbarcazione. Quest'ultimo, in particolare, avrà sempre diritto al **risarcimento da parte dell'assicurazione** se si fa male nel corso di un'escursione in barca. E ciò a prescindere dal soggetto a cui è imputabile la responsabilità del sinistro: sia esso il conducente sulla cui barca è trasportato o quello di un'altra barca.

Il caso fortuito e l'esclusione del risarcimento

Possiamo sintetizzare quanto detto sinora con il seguente principio: il conducente di natanti e imbarcazioni da diporto è responsabile dei danni verso terzi se non prova di aver fatto **tutto il possibile per evitarli**.

L'**onda anomala** (generata magari da un vicino motoscafo) può escludere la responsabilità del vettore e, di conseguenza, il risarcimento della compagnia di assicurazione per i danni procurati ai passeggeri? In realtà, non è così automatico.

Secondo la Cassazione, anche se un'onda isolata può essere considerata come un fattore imprevedibile, bisogna accertare le circostanze del caso concreto e, quindi, verificare cosa ha fatto il conducente per evitare il danno (manovre di emergenza e cautele esigibili). Come a dire: il **titolare del gommone** deve rappresentarsi in anticipo la possibilità che, nel corso della navigazione, possano sopraggiungere eventi imprevedibili; sicché non si possono collocare, all'interno dell'imbarcazione, oggetti appuntiti o spigoli su cui i passeggeri potrebbero farsi male.

Se risulta che il conducente ha fatto di tutto per **evitare infortuni** (ivi compreso non distrarsi alla guida), allora l'onda anomala non consente di **chiedere risarcimenti**. Viceversa, se risultano comportamenti colpevoli da parte di chi ha il timone o del proprietario dell'imbarcazione, l'assicurazione deve coprire i danni.

Note:

[1] Cass. sent. n. 25771/2019.

[2] Cass. sent. n. 25902/2013.

[3] Art. 414 cod. navigazione.

[4] La Cassazione ha detto che: «il carattere speciale della normativa sulla navigazione da diporto rispetto al codice della navigazione comporta che le norme



generali del secondo trovino applicazione residuale solo per gli aspetti e le materie non disciplinate dalla prima; sicché, ai fini dell'accertamento della responsabilità verso terzi, è ininfluyente la regola prevista dall'art. 414 del codice della navigazione secondo cui è il danneggiato a dover provare il dolo o la colpa del vettore o dei suoi dipendenti nel trasporto amichevole di persone o bagagli. Trova invece applicazione l'articolo 47 della legge 11 febbraio 1971 n. 50 (la cui previsione è stata successivamente ribadita dall'art. 40 del d.lgs. n. 171/2004 sulla nautica da diporto), secondo cui, per espresso rinvio all'art. 2054 cod. civ., è il conducente di natanti e imbarcazioni da diporto il responsabile dei danni verso terzi se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarli. Così Cass. sent. n. 13255/2015.